

REGOLAMENTO DEI “WARRANT CELLULARLINE”

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

“**Azioni**” indica le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime 2.034.890 Azioni dell’Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei *Warrant*, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei *Warrant*.

“**Borsa**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Comunicazione di Accelerazione**” indica la comunicazione dell’avveramento della Condizione di Accelerazione, da effettuarsi, ove non diversamente disposto dalla legge, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Emittente, www.cellularlinegroup.com.

“**Condizione di Accelerazione**” indica l’evento per cui il Prezzo Medio Mensile è superiore al Prezzo di Accelerazione.

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di ammissione per l’ammissione a negoziazione delle Azioni e dei *Warrant* su AIM Italia e pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente.

“**Emittente**” indica Cellularline S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Giorgio Lambrakis, n. 1/A, 42122; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 09800730963.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A..

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di Emittente di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Offerta**” indica l’offerta di sottoscrizione avente a oggetto le Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale, con sottoscrizione minima di n. 10.000 Azioni Ordinarie per un corrispettivo totale di almeno Euro 100.000 per investitore e per ogni offerta separata, rivolta a (i)

investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) (“**Investitori Qualificati**”); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (c.d. investitori non qualificati).

“**Operazione rilevante**” indica un'operazione di acquisizione di una Emittente, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Emittente sul mercato regolamentato italiano AIM Italia, fermo restando che la Emittente potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

“**Periodo di Esercizio**” indica ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

“**Periodo di Riferimento**” indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).

“**Periodo di Sospensione**” ha il significato attribuito all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

“**Prezzo di Accelerazione**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'avveramento dell'evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 (tredici) per Azione.

“**Prezzo di Sottoscrizione**” indica l'importo pari a Euro 0,10 (zero/10) ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 3.

“**Prezzo Medio Mensile**”: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.

“**Prezzo Strike**” indica l'importo pari a Euro 9,50 (nove/50).

“**Prezzo Ufficiale Giornaliero**” indica il prezzo medio ponderato dell'intera quantità di Azioni negoziata su AIM Italia durante la seduta giornaliera.

“**Rapporto di Esercizio**” indica il numero, anche frazionario arrotondato alla quarta cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) *Warrant*.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento dei “*Warrant Cellularline*”.

“**Termine di Decadenza**” indica la prima tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso del 5° (quinto) anno dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, e (ii)

il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 (sessanta) giorni di calendario alla Comunicazione di Accelerazione (fatto salvo quanto previsto al successivo art. 4, comma 4) restando inteso che ove la suddetta data non fosse un Giorno di Borsa Aperta si intenderà il primo Giorno di Borsa Aperta successivo.

“**Warrant**” indica i *Warrant* denominati “*Warrant* Cellularline S.p.A.” oggetto del presente Regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 5 *Warrant* ogni 10 Azioni in virtù della delibera assunta dall’assemblea dell’Emittente in data 22 febbraio 2017, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2, comma 2, per i quali l’Emittente in data 8 marzo 2017 ha presentato a Borsa domanda di ammissione a negoziazione su AIM Italia.

2. Caratteristiche dei *Warrant*

I *Warrant* sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 5 *Warrant* ogni 10 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente del 22 febbraio 2017. L’assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, a servizio dell’esercizio dei *Warrant*, in via scindibile, per un ammontare di Euro 203.489, mediante emissione di massime n. 2.034.890 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In particolare: (i) 2 (due) dei 5 (cinque) *Warrant* saranno emessi ogni 10 (dieci) Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere i restanti 3 (tre) *Warrant* da assegnarsi ogni 10 Azioni è incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data i restanti 3 (tre) *Warrant* saranno emessi e verranno negoziati separatamente dalle Azioni. I 5 *Warrant* assegnati ogni 10 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento. A scopo di chiarezza, si precisa che l’assegnazione dei restanti tre *Warrant* di cui *sub* (ii) non sarà ad alcun fine considerata un’operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 7.

I *Warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.

3. Termini e condizioni di esercizio

Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei *Warrant* potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo *Strike*.

Il Prezzo di Sottoscrizione sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata dall’assemblea dell’Emittente del 22 febbraio 2017, pari a Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio.

A fronte dell’esercizio dei *Warrant*, ai portatori dei *Warrant* saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

Prezzo Medio Mensile – Prezzo *Strike*

Prezzo Medio Mensile – Prezzo di Sottoscrizione ⁽¹⁾

Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3, comma 3, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione, come segue:

Prezzo di Accelerazione – Prezzo *Strike*

Prezzo di Accelerazione – Prezzo di Sottoscrizione ⁽²⁾

4. Modalità di esercizio dei *Warrant*

I *Warrant* potranno essere esercitati in tutto o in parte in ciascun Periodo di Esercizio durante il Periodo di Riferimento, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio, calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile, rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dell'Emittente ai sensi del presente e del successivo comma.

Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dell'Emittente senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dell'Emittente senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.

Le richieste di esercizio dei *Warrant* dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui i *Warrant* sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio.

Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei *Warrant*, sul conto corrente dell'Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l'Emittente invierà ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.

In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei *Warrant* avrà diritto di

⁽¹⁾ A titolo meramente esemplificativo, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 11,00, il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(11,00 - 9,50) / (11,00 - 0,10)$, ossia pari a Euro 0,1376.

⁽²⁾ A titolo meramente esemplificativo, qualora il Prezzo Medio Mensile fosse pari a Euro 14,00 e, quindi, superiore al Prezzo di Accelerazione, il Rapporto di Esercizio sarà dato dalla formula $(13,00 - 9,50) / (13,00 - 0,10)$, ossia pari a Euro 0,2713.

ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei *Warrant* prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.

Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea dell'Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

5. Accelerazione dell'esercizio

Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, l'Emittente pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3, comma 4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.

A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei *Warrant* dovranno essere presentate all'Intermediario, con le modalità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a pena di estinzione dei *Warrant*, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente comma 2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. Termine di Decadenza e estinzione dei *Warrant*

I *Warrant* non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

7. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale dell'Emittente

Qualora, prima del Termine di Decadenza, l'Emittente dovesse deliberare o eseguire:

- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo *Strike* sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro

inferiore, pari a ($P_{cum} - P_{ex}$) nel quale: " P_{cum} " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "*cum diritto*" e " P_{ex} " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "*ex diritto*". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;

- 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, il Prezzo *Strike* e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo *Strike* sarà diminuito ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
- 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Emittente), il Prezzo *Strike* sarà aumentato ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
- 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo *Strike* e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 6) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia, rispettivamente, l'Emittente incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo *Strike* saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione;

Qualora il Prezzo *Strike* sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente comma, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Emittente (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente comma) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei *Warrant*, il Consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

8. Comunicazioni

L'Emittente effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei *Warrant* previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

9. Varie

Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 7, comma 3, l'organo amministrativo della Emittente potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute

necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di *Warrant*. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Milano, 23 febbraio 2017